

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DELLA VAL CENISCHIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, art. 33, comma 3 bis, aggiunto dall'art. 23, D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214, statuisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo apposito accordo consortile tra i Comuni stessi e avvalendosi dei competenti uffici;

che i Comuni di Venaus e Novalesa, già associati per l'esercizio di funzioni e servizi, stanno gestendo le funzioni di Stazione Unica Appaltante mediante il Servizio Tecnico associato nell'ambito della funzione di Organizzazione Generale, a cui hanno attribuito anche i compiti di Stazione Unica Appaltante, ai sensi del citato articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e smi., e che gli stessi hanno espresso parere favorevole in merito alla estensione del servizio al Comune di Mompantero, approvando specifica convenzione d'intesa tra le parti;

che si ritiene pertanto necessario procedere alla approvazione della convenzione tra i tre Comuni al fine di adempiere al disposto dell'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti;

Vista la bozza di convenzione per lo svolgimento in forma associata tra i Comuni di Venaus, Novalesa e Mompantero della Stazione Unica appaltante dei Comuni della Val Cenischia, che si compone di n. 11 articoli e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

TENUTO conto che in riferimento ai soli limiti di popolazione della L.R. 11/2012, la convenzione non è ancora adeguata, ma le amministrazioni si riservano di integrarla o richiedere le deroghe rispetto alle conclusioni del procedimento di aggregazione delle funzioni comunali disciplinato dalla L.R. 11/2012, oltre che alla conclusione del procedimento di soppressione/trasformazione delle Comunità Montane Piemontesi regolato dalla medesima legge regionale;

La possibilità di cui sopra in via provvisoria è confermata dalla stessa Regione nei criteri per la concessione delle deroghe approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 20-5546;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica ed in merito alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'area Economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 e 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentito il dibattito consiliare così sintetizzabile:

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 della Stazione Unica appaltante dei Comuni della Val Cenischia, che si compone di n. 11 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di autorizzare il Sindaco alla stipula della presente convenzione;
- 4) Di dare atto che, in un termine successivo all'estinzione della Comunità montana, potrà formularsi alla Regione Piemonte una proposta organica, omogenea e complessiva di aggregazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 11/2012, che tenga conto anche di questo servizio associato;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda e distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE e
CENTRALE DI COMMITTENZA - ART. 33 D.Lgs 12.04.2006, N. 163 -

TRA

- Il Comune di VENAUS , individuato come Comune Capo Convenzione, avente sede legale in via Roma n. 4, 10050 Venaus(TO), Codice Fiscale _____ - abitanti ____ al 31.12.2011 - nella persona di _____, Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di NOVALESA, avente sede legale in via Susa 19, 10050 (TO), Codice Fiscale _____ - abitanti ____ al 31.12.2011 - nella persona di _____, Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di MOMPANTERO, avente sede legale in p.zza Giulio Bolaffi 1 10059 (TO), Codice Fiscale _____ - abitanti ____ al 31.12.2011 - nella persona di _____, Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, art. 33, comma 3 bis, aggiunto dall'art. 23, D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214, statuisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo apposito accordo consortile tra i Comuni stessi e avvalendosi dei competenti uffici;
- che l'art. 13 "Stazione unica appaltante" della legge 13.8.2010, n. 136 definiva quale finalità dell'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), quella di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rimandandone le modalità a specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- che il DPCM 30.6.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ex D.Lgs. 12.4.2006 n. 163;
- che i Comuni di Venaus e Novalesa, già associati per l'esercizio di funzioni e servizi, stanno gestendo le funzioni di Stazione Unica Appaltante mediante il Servizio Tecnico associato nell'ambito della funzione di Organizzazione Generale, a cui hanno attribuito anche i compiti di Stazione Unica Appaltante, ai sensi del citato articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 e smi., e che gli stessi hanno espresso parere favorevole in merito alla estensione del servizio al Comune di Mompantero, approvando specifica convenzione d'intesa tra le parti;
- che si ritiene pertanto necessario procedere alla approvazione della convenzione tra i tre Comuni al fine di adempiere al disposto dell'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della convenzione e durata).

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Con la presente convenzione fra i Comuni di VENAUS, NOVALESA e MOMPANTERO, si istituisce la **Stazione Unica Appaltante dei Comuni della Val Cenischia**, di seguito denominata SUA, con sede presso il Comune di Venaus ,via Roma n. 4 - 10050 Venaus (TO), per operare ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 13 della legge n. 136/2010.
3. La presente convenzione regola, altresì, come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 30.6.2011 i rapporti tra gli Enti qui stipulanti, individuando come capofila gestionale il Comune di VENAUS .

Art. 2 (Ambito di operatività della stazione unica appaltante).

1. L'ambito di operatività della stazione unica appaltante è relativa ai lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi che, superando i limiti consentiti dall'ordinamento per gli affidamenti diretti, richiedono lo svolgimento di procedure di gara, anche negoziate.

Art. 3 (Attività e servizi della SUA).

1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e può svolgere le attività e servizi complementari previste nel D.P.C.M. 30.6.2011. Completata la procedura di aggiudicazione, la SUA rimette il fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
2. Gli adempimenti informativi e di monitoraggio dei contratti rimangono in capo ai singoli Comuni.

Art. 4 (Attività che restano nella competenza del Comune aderente).

1. Restano inoltre di competenza del singolo Comune aderente:
 - a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
 - b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d. l'adozione della determina a contrarre;
 - e. la determinazione di approvazione del verbale di aggiudicazione definitiva divenuto efficace;
 - f. la stipulazione del contratto d'appalto;
 - g. l'affidamento della direzione dei lavori;
 - h. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - i. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - j. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - k. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006;
 - l. in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SUA riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente.

Art. 5 (Regole di organizzazione e funzionamento).

1. La SUA è operativa presso i Comuni Associati, che provvedono a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate e ripartite fra loro dal Comune capofila coordinatore.

Art. 6 (Comune Capo convenzione)

1. I Comuni qui stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione, programmazione e gestione della funzione associata siano predisposti ed adottati, in nome e per conto di tutti i Comuni convenzionati, dal Comune di Venaus individuato come Comune Capo convenzione, in conformità alle determinazioni concordate dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Le spese relative a ciascuna procedura di gara, per economia di procedimento, vengono sostenute dal singolo Comune interessato a valere sull'apposito stanziamento previsto nel quadro economico di spesa.

Art. 7 (Conferenza dei Sindaci).

1. Le parti convengono di istituire la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni aderenti, per concordare le direttive e gli indirizzi relativi all'organizzazione, programmazione e gestione della SUA.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Sindaco del Comune capo convenzione, o dal suo delegato, in qualità di Presidente della Conferenza stessa almeno una volta l'anno. Può, inoltre, essere convocata su iniziativa di un Sindaco dei Comuni aderenti, ogni qualvolta sia necessario per l'esame di questioni riguardanti la programmazione, modifiche e gestione del servizio.
3. Nel caso di richiesta del Comune aderente la Conferenza dei Sindaci deve essere convocata entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
4. La Conferenza dei Sindaci adotta tutti gli atti di indirizzo relativi alla funzione associata, in particolare il preventivo delle risorse annuali necessarie e il rendiconto della gestione.
5. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei Segretari dei Comuni partecipanti.
6. Qualora i provvedimenti relativi all'organizzazione, programmazione e gestione del servizio associato investano materie rientranti nelle prerogative sindacali, vengono adottate le procedure previste dai CCNL del comparto e dalla normativa vigente.

CAPO III - RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 (Risorse per la gestione associata)

1. Ogni Comune aderente mette a disposizione le risorse finanziarie, strumentali e logistiche già utilizzate singolarmente per le procedure di gara e di selezione dei contraenti. In particolare tutte le spese di gara (pubblicità, eventuali commissioni etc.) sono previste nei quadri economici di spesa e sono sostenute direttamente dal Comune interessato, al pari dei fondi per il pagamento degli importi dovuti all'Autorità di vigilanza.

Art. 9 (Personale).

1. La dotazione organica necessaria per la gestione della Funzione verrà definita dalla Conferenza dei Sindaci con atto di natura regolamentare e con atti di organizzazione a cura dei Responsabili del Personale di ogni amministrazione associata.

2. Si ammette anche l'impiego di personale proveniente in mobilità dalla scioglienda Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone.
3. In fase di prima attuazione i Comuni aderenti possono conferire personale alla convenzione anche temporaneamente e per singole procedure di gara, facendo ricorso agli istituti del comando funzionale, distacco e avvalimento (art 1 c. 557 Legge 311/2004), in attesa di poter determinare compiutamente la dotazione organica necessaria per lo svolgimento della funzione e dei servizi.
4. Tali forme di utilizzazione determinano nella fase sperimentale di avvio un rapporto di dipendenza funzionale con la Convenzione, ma non incidono sul rapporto di lavoro esistente con l'Amministrazione di appartenenza.
5. Il Comune Capo convenzione, nel suo ruolo di coordinamento, assegna la responsabilità delle procedure di ogni singola gara al personale messo a disposizione dai Comuni nei modi previsti dai precedenti commi.
6. La Conferenza dei Sindaci decide sulle modalità di riparto dei costi relativi all'utilizzo del personale come sopra riportato.

Art. 10 (Contenzioso derivante dall'attività della SUA).

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza di ciascun singolo comune.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 (Disposizioni transitorie e finali).

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni aderenti, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice Civile e alle leggi in materia, in quanto applicabili.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del DPR 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 16, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al DPR 26/4/1986 n. 131 e viene stipulato in forma digitale giusto quanto prevede l'art. 15 comma 3 della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DI

()

IL SINDACO DI

()

IL SINDACO DI

()